



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ II AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO

*Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche*

ORDINANZA n° 69 del 25/10/2018

Oggetto: Rettifica dell'O.D. n°882 del 02/10/2018 "Istituzione, dalle ore 00:00 alle ore 15:00 del 13/10/2018 e del 20/10/2018, di un particolare dispositivo viabilistico temporaneo in via Fabio Filzi, al fine di permettere le operazioni di carico e scarico di macchine di condizionamento a servizio della sede dell'Agencia delle Entrate" nella sola parte dispositiva

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- Con o.d. n°882 del 02/10/2018 è stato disciplinato un particolare dispositivo viabilistico in via F.Filzi, per permettere le operazioni di carico e scarico merci di macchine di condizionamento a servizio della sede dell'Agencia delle Entrate;

Considerato che :

- Per mero errore materiale è stata indicata come data di esecuzione il 20/10/2018 anziché il 27/10/2018;

Ritenuto che :

- Occorre rettificare l'O.D. n°882 del 02/10/2018 nella sola parte dispositiva;
Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente C.d.S.;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Rettificare l'O.D. n°882 del 02/10/2018 come di seguito riportato :

Istituzione, dalle ore 00:00 alle ore 15:00 del 13/10/2018 e del 27/10/2018, di un particolare dispositivo viabilistico temporaneo in via Fabio Filzi, al fine di permettere le operazioni di carico e scarico di macchine di condizionamento a servizio della sede dell'Agencia delle Entrate e conseguentemente

Istituire, dalle ore 00:00 alle ore 15:00 del 13/10/2018 e del 27/10/2018 :

- Divieto di transito veicolare e pedonale in via Fabio Filzi;
- Sospensione dei posti auto riservati (strisce gialle) all'Avvocatura dello Stato e alla Città Metropolitana di Napoli;
- Divieto di sosta con rimozione cotta;

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Resta a carico della richiedente l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle operazioni.;

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE SAT II MUNICIPALITA'

Ing.Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.